

BACINO DEL FIUME ARNO**ATTIVITA' ESTRATTIVE***(CON ESCLUSIONE DELLE PIETRE ORNAMENTALI)**Quadro riassuntivo degli strumenti di intervento***I - NORMA DI PIANO***Art.1*

Nel bacino del fiume Arno è vietata l'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario che nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale.

Il divieto di estrazione di cui sopra non si applica:

- 1 - nel caso che l'attività estrattiva sia individuata nell'ambito dei Piani Regionali delle Attività Estrattive della Regione Toscana e Umbria, redatti in base alla normativa vigente.
- 2 - nel caso di interventi di manutenzione e riassetto idraulico e di interventi strutturali e/o di sistemazione e recupero paesaggistico e ambientale, atti a ridurre il rischio idraulico e ambientale su progetti approvati dagli enti e dagli uffici competenti sulla base di direttive dell'Autorità di bacino.
- 3 - nel caso delle procedure specifiche previste dalla Legge Regionale Toscana 17 ottobre 1994, n.75, per l'individuazione dei siti di cava di prestito necessari alla realizzazione di opere pubbliche cantierabili, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino che dovrà esprimersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto corredato dalla documentazione tecnica necessaria.
Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere dell'Autorità di Bacino si intende espresso in senso favorevole. Il Segretario Generale è delegato ad esprimere il suddetto parere, relazionando successivamente al Comitato Istituzionale.

Le aree di cui al comma 1 ricadono nel territorio delle Province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato, Siena, Lucca e Perugia e interessano i Comuni ricadenti all'interno del perimetro del bacino del fiume Arno, come definito per gli effetti della Legge 183/89.

Il controllo di quanto previsto è effettuato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Gli elaborati cartografici delle aree di cui al comma 1 sono depositati, ai fini della consultazione, presso l'Autorità di Bacino del fiume Arno.

Art.2

La futura programmazione dell'attività estrattiva inerente l'intero bacino del fiume Arno dovrà rispettare i seguenti criteri generali:

- 1 - adeguamento ai piani stralcio dell'Autorità di Bacino approvati.
- 2 - analisi della distribuzione delle risorse estrattive, effettuata a scala regionale su base geolittologica.
- 3 - l'individuazione delle aree di escavazione dovrà tener conto delle seguenti priorità, compatibilmente con la situazione d'uso del territorio:
 - a) utilizzazione di inerti di recupero da demolizioni e da smarini, derivanti da attività di cantiere per opere pubbliche e private;
 - b) prosecuzione delle attività di escavazione esistenti, nei limiti delle autorizzazioni rilasciate;
 - c) recupero ambientale geomorfologico delle cave inattive;
 - d) recupero ambientale geomorfologico delle aree interessate da frane di versante.
- 4 - L'ampliamento delle cave esistenti e l'apertura di nuove cave, previste dagli strumenti di piano vigenti, dovranno essere condizionate, una volta verificata la potenzialità di cui ai punti precedenti, ad una attenta analisi degli aspetti di tutela paesaggistico - ambientale rispetto ai vincoli e alle limitazioni d'uso del territorio.
- 5 - Al fine del coordinamento con il piano di bacino e con i progetti di piani stralcio adottati, la programmazione delle attività estrattive dovrà essere presentata, prima dell'approvazione, all'Autorità di Bacino per l'espressione del relativo parere.

Art.3

L'autorizzazione alla coltivazione dovrà essere subordinata alla presentazione, all'ente territoriale competente al controllo, di idonee garanzie tecniche ed economiche (quali polizze fidejussorie, etc.), commisurate ai costi delle operazioni di ripristino paesaggistico - ambientale.

Art.4

A fine coltivazione l'avvenuto ripristino paesaggistico - ambientale dovrà essere effettuato entro il termine stabilito nell'autorizzazione e dovrà essere certificato con un atto da depositare presso il Comune da parte del soggetto attuatore.

II - CRITERI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO

Al fine di ridurre i danni provocati al paesaggio e all'ambiente dall'attività estrattiva, sia durante sia a fine coltivazione, i piani di recupero, oltre che rispondere ai normali criteri previsti dalla normativa vigente, dovranno perseguire:

